Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 243 – 01 SETTEMBRE 2020

SEAC REPORT

REPORT 17

AGEVOLAZIONI

Bonus "Aumenti di capitale" ***Decreto MEF 10.8.2020***	È stato pubblicato sulla G.U. 24.8.2020, n. 210 il Decreto contenente le modalità attuative per la fruizione dei crediti d'imposta previsti dall'art. 26, commi 4 e 8, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", collegato agli aumenti di capitale (a pagamento) deliberati nel periodo 20.5 - 31.12.2020. Preme evidenziare che ai soggetti beneficiari (soci conferenti / società conferitaria) è richiesta la presentazione di una specifica istanza all'Agenzia delle Entrate (click-day) in base alle modalità di prossima emanazione.
Nuova detrazione 110% ***Circolare Agenzia Entrate 8.8.2020, n. 24/E***	Sono stati forniti "i primi chiarimenti" in merito alla nuova detrazione 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente, tra i quali l'installazione di impianti fotovoltaici / "colonnine di ricarica". In particolare i chiarimenti riguardano i seguenti aspetti: − *ambito soggettivo (beneficiari);* − *ambito oggettivo (interventi trainanti / trainati);* − *requisiti per l'accesso;* − *determinazione della detrazione spettante;* − *cumulabilità della detrazione;* − *alternative alla detrazione (sconto in fattura / cessione del credito);* − *adempimenti necessari per poter fruire del bonus.*

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

DICHIARAZIONI

Deduzioni autotrasportatori ***Comunicato stampa Agenzia Entrate 26.8.2020***	Sono state rese note le deduzioni forfetarie per il 2019 per i trasporti effettuati direttamente dall'imprenditore all'interno e fuori del Comune in cui ha sede l'impresa (Informativa SEAC 27.8.2020, n. 239). Le stesse sono state "anticipate" dal Dipartimento delle Finanze del MEF con il Comunicato 18.8.2020.

IRAP

Autonoma organizzazione ***Sentenza Corte Cassazione 16.7.2020, n. 15174***	Non sussiste l'autonoma organizzazione, con conseguente non assoggettamento ad IRAP, in capo al soggetto esercente un'attività artistica (nel caso di specie, musicista, compositore e direttore d'orchestra), posto che detta attività "*costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali*.

IMPOSTE DIRETTE

Acquisto case antisismiche e detrazione "Sisma bonus" ***Risposta interpello Agenzia Entrate 5.8.2020, n. 243***	Possono beneficiare della detrazione "Sisma bonus" di cui all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 gli acquirenti di immobili anche in caso di ricostruzione con aumento di cubatura di edifici demoliti. La detrazione è consentita a condizione che le disposizioni normative urbanistiche permettano tale variazione e in presenza del passaggio a 1 o 2 classi inferiori di rischio sismico. L'Agenzia evidenzia che la mancata presentazione dell'asseverazione del progettista in sede di richiesta del titolo abilitativo non consente la fruizione della detrazione da parte degli acquirenti le unità immobiliari.
Imputazione ricavi / costi fornitura licenze d'uso di proprietà di terzi ***Risposta interpello Agenzia Entrate 7.8.2020, n. 253***	Per la società che stipula contratti di licenza d'uso, solitamente di durata annuale, limitandosi a fornire le credenziali di accesso per l'utilizzo dei servizi di cui è responsabile la società proprietaria di dette licenze, l'imputazione dei relativi costi / ricavi è tenuta ad applicare il Principio contabile OIC n. 15, in base al quale i crediti derivanti da prestazioni di servizio *"sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata"*. Considerato che, nel caso di specie, l'attivazione avviene annualmente e si conclude quando il prodotto è reso disponibile per l'uso al cliente finale tramite l'invio delle chiavi di attivazione, i componenti di reddito relativi alle attivazioni / concessioni delle licenze vanno contabilizzate nel momento in cui il servizio risulta attivato / rinnovato. In applicazione del principio di derivazione di cui all'art. 83, TUIR tale imputazione rileva anche ai fini IRES, nonché ai fini IRAP per effetto del principio di "presa diretta dal bilancio".

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Risarcimento a seguito di accordo transattivo ***Risposta interpello Agenzia Entrate 7.8.2020, n. 253***	Il conseguimento di una somma nell'ambito di un'accordo transattivo, volta a risarcire l'originario inadempimento contrattuale, costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. a), TUIR, risarcendo un danno diverso da quello considerato dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 86, TUIR.
Cessione credito detrazione recupero patrimonio edilizio ***Risposta interpello Agenzia Entrate 7.8.2020, n. 255***	La società, che nel corso del 2019 ha maturato un credito d'imposta a seguito della cessione dei propri clienti del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR (installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili), può procedere all'ulteriore cessione ai propri fornitori di detto credito, maturato per spese sostenute nel 2019 e già comunicate / da comunicare entro il 28.2.2020. Per le stesse, infatti, non opera l'abrogazione di tale possibilità disposta dall'art. 1, comma 176, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020). A tal fine la società deve attendere che il credito d'imposta ceduto dai clienti sia pubblicato e risulti accettato nell'apposita piattaforma del sito Internet dell'Agenzia ed utilizzare la stessa per comunicare l'ulteriore cessione.
Riduzione rischio sismico immobile locato con più unità ***Risposta interpello Agenzia Entrate 7.8.2020, n. 256***	Dopo aver confermato che la detrazione di cui all'art. 16, commi 1-bis e seg., DL n. 63/2013, c.d. "Sisma bonus", può essere fruita anche dai titolari di reddito d'impresa ed anche con riferimento agli immobili strumentali / merce / patrimonio (nel caso di specie, un immobile B/2 concesso in locazione), l'Agenzia rammenta che, come chiarito nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, al fine di individuare la spesa agevolabile in presenza di fabbricati costituiti da più unità immobiliari, va fatto riferimento alle unità censite in Catasto all'inizio dei lavori e non a quelle risultanti a seguito dell'intervento.
Fringe benefit veicoli aziendali ***Risoluzione Agenzia Entrate 14.8.2020, n. 46/E***	La nuova disciplina della determinazione del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti introdotta dalla Finanziaria 2020 ed applicabile dall'1.7.2020 riguarda gli autoveicoli / moticicli / ciclomotori immatricolati da tale data "a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020). Ai veicoli concessi in uso promiscuo entro il 30.6.2020 risulta applicabile la "vecchia" disciplina che "continuerà "a vivere" per tutta la durata del contratto".
Incentivi fiscali rientro docenti / ricercatori con figli ***Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2020, n. 274***	A seguito delle modifiche apportate all'art. 44, DL n. 78/2010 ad opera dell'art. 5, DL n. 34/2019, il docente / ricercatore che acquisisce la residenza in Italia a partire dal 2020 con 2 figli minorenni fiscalmente a carico può fruire dell'agevolazione, consistente nella non concorrenza al reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti come docente / ricercatore, nel periodo d'imposta in cui lo stesso diviene residente in Italia e nei 10 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Regime locazioni brevi anche per la locazione di più immobili ***Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2020, n. 278***	In attesa del Regolamento previsto dall'art. 4, comma 3-bis, DL n. 50/2017, al fine di determinare se i redditi derivanti dalla locazione breve di più immobili abitativi (nel caso di specie, 7), tramite soggetti che gestiscono portali telematici (quali AirBnb e Booking), da parte di una persona fisica, costituiscano redditi fondiari ovvero d'impresa, va fatto riferimento all'art. 55, comma 2, TUIR e all'art. 2082, C.c. e non alle norme regionali in materia di attività e strutture turistico - ricettive che hanno finalità diverse e non contengono disposizioni che possono avere rilevanza ai fini fiscali. Conseguentemente, i predetti redditi rappresentano redditi fondiari se non sia rilevabile un'organizzazione in forma d'impresa (che presuppone, ad esempio, la presenza di personale dipendente, l'impiego di un ufficio, l'utilizzo di un insieme di mezzi e risorse umane e di altri possibili fattori produttivi), a nulla rilevando il numero delle unità immobiliari locate.
"Bonus facciate" ***Risposta interpello Agenzia Entrate 28.8.2020, n. 287***	È possibile fruire della detrazione 90%, c.d. "Bonus facciate", per il rifacimento completo, da parte di un condonimio (nel caso di specie, costruito negli anni '70), del rivestimento esterno in tessere di mosaico della facciata lato strada (lo stesso non presenta parti di involucro intonacate). L'Agenzia evidenzia comunque la necessità da parte del soggetto di verificare la sussistenza degli "impedimenti tecnici" che, come chiarito nella Circolare 14.2.2020, n. 2/E non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio. La stessa Agenzia specifica che *"nel caso in cui l'intervento di coibentazione non sia eseguito sulla superficie esterna della struttura oggetto dell'intervento ma, come prospettato dall'Istante, sia realizzato mediante «insufflaggio della cassa vuota» risultando, quindi, irrilevante dal punto di vista del decoro urbano, le relative spese non possono essere ammesse"* all'agevolazione in esame.

IMPOSTE INDIRETTE

Acquisto 50% di un immobile in comunione dei beni ***Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2020, n. 276***	Il coniuge che, passando dal regime di comunione a quello di separazione dei beni, intende acquistare il 50% dell'immobile acquistato in vigenza della comunione dei beni, può determinare l'imposta di registro / ipotecaria / catastale da versare a seguito del nuovo trasferimento scomputando quanto versato a stesso titolo per il primo acquisto (nel caso di specie a seguito di un avviso di liquidazione). Ciò in considerazione del fatto che una diversa interpretazione comporterebbe una doppia tassazione, ai fini dell'imposta di registro / ipotecaria / catastale, del medesimo trasferimento.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

IVA

E-commerce indiretto ***Risposta interpello Agenzia Entrate 3.8.2020, n. 238***	L'invio di beni dall'Italia in uno Stato extraUe presso un deposito fiscale in attesa di essere venduti, non costituisce una cessione all'esportazione ex art. 8, DPR n. 633/72 bensì una mera esportazione "franco valuta". Il perfezionamento della cessione avrà luogo al momento del prelievo dei beni dal deposito, ossia a seguito della vendita al consumatore privato extraUE. Secondo l'Agenzia tale fattispecie, avente le caratteristiche del commercio elettronico indiretto, unitariamente considerata può configurare una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi della lett. a) del comma 1 del citato art. 8. Per le operazioni in esame è necessario annotare: – le spedizioni dei beni all'estero in un apposito registro; – gli incassi delle cessioni nel registro dei corrispettivi, salvo l'emissione della fattura su richiesta del cliente.
Cessione immobile non ultimato ***Risposta interpello Agenzia Entrate 4.8.2020, n. 241***	La cessione di un immobile non ultimato (lo stesso risulta censito al Catasto quale immobile in corso di costruzione - F3) e quindi senza attribuzione di rendita va assoggettata ad IVA, non potendo trovare applicazione l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72. Considerato il principio di alternatività IVA / registro la cessione in esame è soggetta all'imposta di registro in misura fissa (€ 200). Analogamente per le imposte ipocatastali.
Note di variazione emesse dopo il fallimento ***Risposta interpello Agenzia Entrate 11.8.2020, n. 261***	Il comma 9 dell'art. 26, DPR n. 633/72 disciplina la particolare fattispecie dei corrispettivi non percepiti per forniture di beni / servizi effettuate in dipendenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, in presenza di una risoluzione per inadempimento e nel caso in cui l'esercizio della clausola comporti l'effettiva interruzione della fornitura. In presenza di un fallimento dichiarato prima dell'esercizio della clausola risolutiva per inadempimento la predetta disposizione non può essere applicata e pertanto il recupero dell'IVA da parte del fornitore richiede l'insinuazione al passivo della procedura ed attendere l'esito della stessa, ossia il rispetto di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 26. Le note di credito ricevute dal curatore vanno annotate da quest'ultimo senza inclusione nel riparto finale e nella dichiarazione IVA finale della procedura (ciò al solo fine di evidenziare il credito da parte dell'Erario eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato "in bonis").
Fatture CTU ***Principio di diritto Agenzia Entrate 12.8.2020, n. 13***	L'obbligo di utilizzo della fattura elettronica si applica anche alle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione di Giustizia da parte dei CTU per certificare i compensi determinati con i Decreti di liquidazione, ancorché gli stessi, come specificato nella Circolare 7.5.2018, n. 9/E, sono esclusi dall'obbligo dello split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Manifestazioni spettacolistiche rinviate ***Principio di diritto Agenzia Entrate 17.8.2020, n. 14***	La disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3, DPR n. 544/99, relativa al rinvio dell'attività di intrattenimento di non oltre 90 giorni rispetto alla data originariamente prevista, non risulta applicabile alle manifestazioni spettacolistiche (Tabella C- Spettacoli ed altre attività, DPR n. 633/72). Tuttavia, *"sulla base di un'interpretazione logico-sistematica della disciplina di settore in essere ... i titoli di accesso venduti in relazione allo spettacolo originariamente fissato e poi rinviato possono essere considerati dall'organizzatore validi per l'ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data"*. Nell'attuale situazione emergenziale COVID-19 rimangono comunque impregiudicate le specifiche disposizioni introdotte dal Legislatore ed in particolare la possibilità per gli spettatori di chiedere il rimborso del biglietto originariamente acquistato nei limiti specificati dall'art. 88, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia".
Regolarizzazione fatture senza IVA e detrazione dell'imposta ***Risposta interpello Agenzia Entrate 21.8.2020, n. 267***	Tenendo conto della giurisprudenza comunitaria, in caso di IVA addebitata in sede di regolarizzazione della fattura originaria, il termine di decadenza per operare la detrazione decorre non già dalla consegna dei beni, ma dal momento in cui l'acquirente è venuto in possesso della (nuova) fattura. Di conseguenza non può essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata al contribuente che ha ricevuto, dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto, una nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72 per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria (in assenza di elementi di frode).
Onere aggiuntivo richiesto al cliente ***Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2020, n. 268***	La richiesta, ai clienti sprovvisti di carta di credito registrata sul sito del prestatore (nel caso di specie, poliambulatorio medico), di un onere aggiuntivo, quale condizione per usufruire del servizio (nel caso di specie, prestazioni sanitarie), rappresenta una prestazione accessoria al servizio reso ex art. 12, DPR n. 633/72 e pertanto soggetta al medesimo regime IVA (nel caso di specie, esenzione). Tale somma per il contribuente (paziente) rappresentando un onere amministrativo non costituisce un onere detraibile ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR.
Invio beni presso piattaforme logistiche e cessioni intraUE ***Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2020, n. 273***	L'invio dei beni presso una piattaforma logistica (deposito) situato in un altro Stato UE, non limitata al tempo necessario per le operazioni di mero raggruppamento / smistamento degli stessi da parte del vettore, non può costituire una "sosta tecnica" in quanto funzionale alle esigenze di approvvigionamento dei clienti ai quali è rimesso alla loro discrezione il termine entro il quale effettuare l'acquisto. L'operazione così descritta costituisce pertanto una cessione intraUE assimilata non imponibile IVA ex art. 41, comma 2, lett. c), DL n. 331/93.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione partecipazioni rivalutate ad una newco e successiva fusione inversa ***Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2020, n. 273***	Costituisce operazione abusiva ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000 la seguente operazione: – costituzione di una società (veicolo) a responsabilità limitata (newco) a cui partecipano A (65%), H (20%), B (5%), C (5%) e D (5%), che contrae un debito verso un istituto di credito per finanziare l'acquisto delle partecipazioni di Alfa; – cessione alla newco di tutte le quote di partecipazione in Alfa (100%), previamente rivalutate, da parte degli attuali soci persone fisiche, con contestuale pagamento del corrispettivo pattuito; – fusione per incorporazione inversa della newco nella controllata Alfa, che sarà partecipata, all'esito dell'operazione, da A (65%), H (20%), B (5%), C (5%) e D (5%). Secondo l'Agenzia *"grazie all'articolata serie di operazioni prospettata, i soci superstiti si precostituiscono le condizioni per porre in essere un recesso c.d. «atipico» idoneo a conseguire un vantaggio fiscale"*.
Conferimento partecipazioni e successiva scissione non proporzionale ***Risposta interpello Agenzia Entrate 6.8.2020, n. 248***	Non costituisce operazione abusiva ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000 la costituzione di due società subholding interamente partecipate da due società (Alfa e Beta) che deterranno a loro volta le partecipazioni totalitarie in una parte delle società immobiliari oggetto di divisione tra due gruppi familiari. Nel caso di specie l'operazione è così configurata: – conferimento da parte di Alfa e Beta, a favore di una srl newco, delle partecipazioni al 50% società immobiliari rispettivamente detenute da ciascuna delle predette società conferenti (operazioni rientranti, secondo l'Agenzia, nell'ambito applicativo dell'art. 175, comma 1, TUIR); – successiva scissione totale non proporzionale della società conferitaria a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione a ciascuna delle quali verranno assegnate le partecipazioni totalitarie in una parte delle società immobiliari, ognuna delle quali sarà riconducibile totalmente (ossia con una percentuale di partecipazione pari al 100%) a ciascuno dei due soggetti conferenti (Alfa e Beta).

MANOVRE

"Decreto Rilancio" chiarimenti ***Circolare Agenzia Entrate 20.8.2020, n. 25/E***	Sono stati forniti una serie di importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riguardanti, tra l'altro, i seguenti aspetti: – esonero versamento IRAP; – credito d'imposta canoni di locazione (Informativa SEAC 28.8.2020, n. 240); – indennità COVID-19; – credito d'imposta sanificazione;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

"Decreto Rilancio" chiarimenti ***Circolare Agenzia Entrate 20.8.2020, n. 25/E***	– sospensione versamenti degli importi a seguito di controllo automatizzato / formale delle dichiarazioni; – sospensione versamenti somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione; – credito d'imposta investimenti pubblicitari.
"Decreto Agosto" ***DL 14.8.2020, n. 104***	È stato pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 il c.d. "Decreto Agosto", in vigore a decorrere dal 15.8.2020 (Informativa SEAC 31.8.2020, n. 241), che prevede, tra l'altro: – l'ulteriore rateizzazione del 50% delle somme relative a versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. "Decreto Rilancio"; – la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020; – l'introduzione di uno specifico contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione e degli esercenti in centri storici con turisti esteri; – la proroga al 31.1.2021 della moratoria dei finanziamenti alle PMI; – il differimento al 15.10.2020 della modalità semplificata di tenuta delle assemblee; – l'incremento del contributo per l'acquisto di auto nuove a basse emissioni; – l'estensione al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive) del credito d'imposta canoni di locazione; – l'ampliamento delle fattispecie che possono beneficare dell'esonero dal versamento della seconda rata IMU 2020 (ad esempio, immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali) – la (re)introduzione del credito d'imposta riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere; – l'introduzione di un "bonus pubblicità" per gli investimenti nel settore sportivo; – l'introduzione di una nuova rivalutazione dei beni d'impresa / partecipazioni (con possibile rilevanza fiscale meno "costosa" rispetto alle precedenti).

VERSAMENTI

Omesso versamento maggiorazione 0,40% ***Ordinanza Corte Cassazione 4.8.2020, n. 16645***	L'omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% in caso di fruizione del maggior termine di 30 giorni per il versamento delle imposte configura un'ipotesi di versamento parziale con la conseguenza che la sanzione è dovuta esclusivamente sulla differenza tra quanto versato (imposta) e quanto dovuto (imposta + 0,40%).

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Causa decadenza dalla rateazione e differimento termine di versamento al 16.9.2020 ***Risposte interpello Agenzia Entrate 11.8.2020, nn. 259 e 260***	Il contribuente, tenuto a versare in forma rateale importi dovuti a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, che non abbia versato la rata in scadenza il 31.1.2020 entro il termine della rata successiva fissato al 30.4.2020, non decade dalla rateazione ai sensi dell'art. 15-ter, DPR n. 602/73 se provvede al relativo pagamento entro il 16.9.2020. Ciò in considerazione del fatto che il termine della "rata successiva" ricade nel periodo (dall'8.3 al 18.5.2020) per il quale opera il differimento al 16.9 di cui all'art. 144, comma 1, DL n. 34/2020. Medesima logica è applicabile all'omesso versamento della rata in scadenza il 31.12.2019 non versata entro la rata successiva scadente il 31.3.2020. Al ricorrere di tali fattispecie l'Agenzia evidenzia che: – per il versamento tardivo della rata (scaduta il 31.1.2020 e il 31.12.2019) sono dovuti interessi e sanzioni; – per le rate versate tardivamente non è applicabile l'ulteriore rateazione (4 rate) di cui al comma 3 del citato art. 144, riservata ai versamenti con scadenza ordinaria ricompresa tra l'8.3.e il 31.5.2020; – per la rata con scadenza ordinaria nel predetto periodo da versare entro il 16.9.2020 è applicabile l'ulteriore rateazione di cui al citato comma 3 ma non il "differimento" al termine della rata successiva di cui all'art. 15-ter, DPR n. 602/73 per non decadere dalla rateazione.
Omesso versamento rata importo dovuto a seguito di controllo automatizzato ***Risposta interpello Agenzia Entrate 12.8.2020, n. 262***	Ai sensi dell'art. 144, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito di una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 (nel caso di specie relativo al mod. IRAP) rientra tra i versamenti che, se scadenti tra l'8.3 e il 18.5.2020, possono essere effettuati entro il 16.9.2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it